

N. 14122/16 RG TRIBUNALE

N. 22124/14 RG NR

N. _____ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Il _____

N. 12312/17 Dep.Sentenze

IRREVOCABILE IL _____

N. _____ Reg.Esecuz.

N. _____ Campione Penale

Redatta scheda il: _____



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dott.ssa Gloria Gambitta
all'udienza del 6 dicembre 2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

_____ nato a _____ (VV) il _____ elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Torino, via Cibrario 36

Libero assente

Difeso di fiducia dagli Avv. Marco Palermi e Silvia Taccoli del foro di Torino

_____, nato a _____ il _____ elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino, via Cibrario 36

Libero assente

Difeso di fiducia dall' Avv. Marco Palermi del Foro di Torino

IMPUTATI

(vedi foglio allegato)

Con l'intervento del PM dott. ssa _____ del difensore della parte civile, _____, Avv. _____ per delega dell'Avv. _____ del difensore degli imputati, Avv. _____

Conclusioni delle parti (assunte all'udienza del 21.11.2017):

Il PM chiede la condanna di _____ alla pena di mesi otto di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche; chiede l'assoluzione di _____ per non avere commesso il fatto.

Il difensore della parte civile deposita conclusioni scritte alle quali si richiama

Il difensore di [REDACTED] chiede, in principalit  sentenza di NDP per mancanza di querela;
in subordine chiede l'assoluzione dell'imputato con la formula di giustizia.

I difensori di [REDACTED] si associano alle conclusioni del P.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 15.12.2016, [REDACTED] e [REDACTED] sono stati citati innanzi al Tribunale di Milano in composizione monocratica per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 642 c.p. ascritto in epigrafe.

All'udienza del 9 marzo 2017, celebrata nell'assenza degli imputati, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove come richieste dalle parti; all'udienza del 30.06.2017 è stato escusso il teste [REDACTED], della [REDACTED] assicurazioni; all'udienza del 21.11.2017 è stato sentito il teste [REDACTED] e, su accordo delle parti, è stata acquisita anche nel contenuto la denuncia querela sporta dal predetto in data 31.07.2012; così esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno concluso come da verbale; all'udienza del 6.12.2017, alla quale il procedimento era stato rinviato per eventuali repliche, il Giudice ha deliberato dando lettura del separato dispositivo.

[REDACTED] e [REDACTED], padre e figlio, sono in questa sede imputati del reato di cui all'art. 642 c.p. perché, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero denunciato alla [REDACTED] un sinistro stradale asseritamente accaduto in data 10 giugno 2012 e in realtà mai verificatosi.

Il procedimento penale ha tratto origine dalla denuncia querela sporta il 26 ottobre 2012 dal Procuratore della predetta società di assicurazioni che, nella presente vicenda, ha rivestito il ruolo di compagnia assicurativa dell'autovettura Alfa 147 targata [REDACTED] di proprietà di [REDACTED]

Ebbene, va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa degli imputati, secondo cui andrebbe dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, posto che la stessa è stata presentata non già dalla compagnia debitrice (nella fattispecie la Compagnia [REDACTED] con la quale era assicurato il veicolo della controparte, che avrebbe dovuto provvedere al pagamento del sinistro) bensì dalla compagnia assicuratrice incaricata della gestione del sinistro.

Sul punto, si richiama il condivisibile consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui *"in tema delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall'art. 642 comma 2 c.p., il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del*

danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce" [Cass. Sez. II n. 24075/2017].

Tanto premesso e passando al merito, ritiene il giudicante che l'espletata istruttoria dibattimentale non abbia dimostrato con adeguato grado di certezza la sussistenza del fatto in contestazione; manca, in particolare, la prova stessa del fatto che il sinistro denunciato non sia in realtà mai accaduto.

Se, da un lato, vi sono le dichiarazioni del teste [redacted] (conducente dell'autovettura Fiat Punto che, stando alla constatazione amichevole, avrebbe provocato il sinistro stradale che ha visto coinvolta l'autovettura dei [redacted]), il quale ha fermamente negato di aver avuto un incidente stradale alla data del 10 giugno 2012 ed ha disconosciuto la propria firma in calce al CID, d'altro lato deve tenersi in adeguata considerazione una circostanza che non può non suscitare perplessità; è infatti emerso dagli atti processuali che [redacted] in data 19 luglio 2012, tre giorni dopo aver ricevuto la missiva della [redacted] che lo informava della richiesta di risarcimento da parte di [redacted] faceva demolire la Fiat Punto, cosicché non è stato possibile sottoporre il veicolo a perizia, nonostante la compagnia assicuratrice di controparte gli avesse inviato una raccomandata in tal senso (come riferito dal teste [redacted]).

Anche a proposito dell'esatto indirizzo di residenza dell' [redacted] sorge qualche motivo di perplessità; il teste ha infatti affermato che l'indirizzo risultante dalla constatazione amichevole è errato nell'indicazione del numero civico 139 anziché 138/2 (ragione per la quale ha asserito di non aver ricevuto la lettera della [redacted] [redacted], ma vi è agli atti la raccomandata inviata dal difensore della parte civile proprio in via [redacted] 138/2, tornata al mittente in quanto il destinatario è risultato sconosciuto a tale indirizzo.

Non è stato acquisito alcun elemento concreto, al di là delle dichiarazioni negatorie dell' [redacted] e della innegabile "approssimazione" nella redazione del modulo di constatazione amichevole, atto a comprovare oltre ogni ragionevole dubbio la falsità di quanto denunciato dagli imputati alla compagnia assicuratrice.

Le considerazioni che precedono, conducendo ad una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto, rivestono carattere assorbente di ogni ulteriore questione ed esimono dunque dal valutare nello specifico la posizione di ciascun imputato.

Tenuto conto del carico di lavoro, si indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Il Giudice,

Visto l'art. 530 co II c.p.p.


ASSOLVE

gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 6.12.2017

Il Giudice
Gloria Gambitta



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZ. IV PENALE

DEPOSITATO
NEL

24 GEN. 2018



IL CANCELLIERE

